

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Demetrio DELFINO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 14 MARZO 2018

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE
Avv. Demetrio Barreca

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE
Dott. Daniele Piccione

OGGETTO: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTA PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDITIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE PROPOSTA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di marzo, alle ore 10.56, nella sala delle Adunanze consiliari presso Palazzo San Giorgio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. 41248 del 09.03.2018 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria di seconda convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. **Demetrio DELFINO**.

Risultano presenti il Sindaco e n. 25 Consiglieri, come dal seguente prospetto:

N. 2096 Reg.

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li 21 MAR 2018

L'INCARICATO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal 21 MAR 2018, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

è divenuta efficace il 14 MAR 2018:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li 21 MAR 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	SI	25	DATTOLA Lucio	SI
2	ALBANESE Rocco	SI	26	CARACCILO Maria Antonietta	NO
3	BOVA Filippo	SI	27	D'ASCOLI Giuseppe	NO
4	BRUNETTI Paolo	SI	28	DATTOLA Luigi	NO
5	BURRONE Filippo	SI	29	IMBALZANO Pasquale	SI
6	CASTORINA Antonino	SI	30	MAIOLINO Antonino	SI
7	DELFINO Demetrio	SI	31	MATALONE Antonino	NO
8	GANGEMI Francesco	SI	32	PIZZIMENTI Antonio	NO
9	IACHINO Nancy	SI	33	RIPEPI Massimo Antonio	SI
10	IMBALZANO Emiliano	SI			
11	LATELLA Giovanni	SI			
12	MARINO Demetrio	SI			
13	MARRA Vincenzo	SI			
14	MARTINO Demetrio	SI			
15	MAURO Riccardo	NO			
16	MILETO Antonino	SI			
17	MINNITI Giovanni	NO			
18	MISEFARI Valerio	SI			
19	NOCERA Antonino	SI			
20	PARIS Nicola	SI			
21	QUARTUCCIO Filippo	SI			
22	RUVOLO Antonio	SI			
23	SERA Giuseppe Francesco	SI			
24	SERRANO' Paola Maria	SI			

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Neri Armando, Nucera Anna, Nucera Lucia Anita, Anghelone Saverio e Calabrò Irene Vittoria.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa **Giovanna A. ACQUAVIVA** incaricata della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sull'argomento posto al 3° punto dell'Odg avente ad oggetto "DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTA PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDITIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE PROPOSTA GIUNTA COMUNALE" e concede la parola al consigliere Rocco Albanese che relaziona in merito.

Il Presidente pone quindi in votazione, per alzata di mano, la delibera in discussione, che viene **approvata a maggioranza** dai 18 presenti in aula, con **voti favorevoli 15** (FALCOMATA', ALBANESE, BOVA, BRUNETTI, BURRONE, DELFINO, GANGEMI, IACHINO, IMBALZANO Emiliano, MILETO, MISEFARI, NOCERA, PARIS, RUVOLO E SERA); **voti contrari 3** (IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO E RIPEPI); **astenuti 0**.

IL PRESIDENTE ne proclama l'esito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

2. di stimare in € 14.350.000,00 il gettito complessivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2018 (e per gli anni 2019 e 2020) derivante dall'aliquota unica sopra determinate;

3. di inviare il presente atto al dirigente del Settore Gestione Tributi ed Appalti ed al dirigente del Settore Programmazione Economica e Finanziaria per gli adempimenti di rispettiva competenza

4. di trasmettere telematicamente la deliberazione consiliare di approvazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

5. di pubblicare la deliberazione consiliare di approvazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF:

- sul sito internet del Comune, www.reggiocal.it;
- all'Albo Pretorio on line del Comune;

6. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente atto, mediante le ulteriori forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Il Presidente del Consiglio preso atto dell'esito della votazione, propone al Consiglio Comunale che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la proposta del Presidente del Consiglio;

Con **voti favorevoli 15** (FALCOMATA', ALBANESE, BOVA, BRUNETTI, BURRONE, DELFINO, GANGEMI, IACHINO, IMBALZANO Emiliano, MILETO, MISEFARI, NOCERA, PARIS, RUVOLO E SERA); **voti contrari 3** (IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO E RIPEPI); **astenuti 0**, resi dai 18 presenti e votanti, per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2018/2020.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29-03-2017, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, che ha stabilito, per l'anno 2017, un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lettera a) il quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Dato atto che:

- a) la Commissione Straordinaria ha provveduto, con deliberazione n. 17 dell'8 febbraio 2013 adottata con i poteri del Consiglio comunale, ad approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 243 bis del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 267/2000, per far fronte ai deficit ed agli squilibri strutturali dell'Ente;
- b) in conformità al predetto piano, è necessario assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese correnti, la cui esigenza è determinata anche:
 1. dall'aumento dei prezzi di mercato per acquisto di beni e servizi (energia elettrica, acqua, carburanti, beni di consumo, ecc.);
 2. dalla rilevante riduzione dei trasferimenti erariali per tagli da parte del Governo Centrale;
 3. dall'obbligo di garantire gli indispensabili servizi istituzionali tra i quali la pubblica illuminazione, la manutenzione di strade, scuole, i servizi sociali, ecc.;
- c) avendo fatto ricorso ed avuto accesso al Fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del TUEL, l'Ente è obbligato a deliberare le aliquote dei tributi locali nella misura massima consentita;

Atteso che, per garantire il rispetto degli obblighi del piano di riequilibrio sopra specificato, si rende pertanto necessario confermare anche per l'annualità 2018 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF già deliberata per l'esercizio 2017 nella misura dello 0,8%;

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a € 14.350.000,00, determinato secondo il principio contabile 3.7.5, modificato dal decreto ministeriale del 30 marzo 2016 ove è previsto che ".....gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno d'imposta....." e tenuto conto degli incassi dell'imposta anno 2016 riscossi in c/ competenza per € 5.184.077,41 e in c/ residui per € 9.177.050,23, per un importo complessivo di € 14.361.127,64;

Visto l'art. 1, commi 142 e seguenti, della Legge 296/2006, con il quale è individuato nel Consiglio Comunale l'organo competente a deliberare in materia di determinazione delle aliquote e tariffe per l'addizionale comunale all'IRPEF;

Ritenuto, quindi, di dover confermare per l'anno 2018 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 0,8%;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15-02-2018, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 31 marzo 2018;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'Ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017/2019, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26.04.2017;

Vista la proposta, formulata dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 41 del 20.02.2018, di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2017;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare competente, giusta nota prot. n. 42291 del 12.03.2018;

Ritenuto di provvedere in merito, disponendo l'approvazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2018;

Visto il T.U. Ordinamento Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Preso atto dell'esito della votazione sopra riportata e proclamato dal Presidente

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui integralmente riportati:

1. di confermare per l'anno 2018, per le motivazioni esposte in premessa, la percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 0,8%;